

Reg. Sent. 1336/2025

Depositata il 15.09.2025

1661/2021 R.G.N.R.

1684/2024 (+ 147/2024) R.G. Tribunale

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**  
**RITO MONOCRATICO ORDINARIO**

---

**SENTENZA**

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **Dott. Antonio Schiraldi** - alla pubblica udienza del giorno **15 settembre 2025** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**D. C. G.**, nata a (...) il (...), residente in (...), via (...), con domicilio ivi dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

*Libera - assente*

Assistita e difesa di fiducia dall'**Avv. E. D. F., del Foro di Pescara**

D. L. M., nata a (...) il (...), residente in (...), via (...), con domicilio ivi dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

*Libera - assente*

Assistita e difesa di fiducia dall'**Avv. E. D. F., del Foro di Pescara**

S. D., nato a (...) il (...), residente in (...), (...), con domicilio ivi dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

*Libero - assente*

Assistito e difeso di fiducia dall'**Avv. E. D. F., del Foro di Pescara**

**IMPUTATI**

Del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p., comma 1, 44, lett. c), 64, commi 2 e 3, 65 comma 1 e 71 comma 1, 93, comma 1, 94, comma 1, 95, D.P.R. n.380/01, perché, in concorso tra loro, D. C. G. in qualità di proprietaria committente dell'area sita in (...), via (...) (individuata al foglio di mappa n. (...) part. n. (...)), D. L. M. in qualità di usufruttuaria della predetta area e committente, S. D. in qualità di titolare della (...) ditta esecutrice dei lavori, eseguivano, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex D.Lgs. n. 152/2006 e R.D. 3267/1923, in assenza di permesso di costruire le seguenti opere in conglomerato cementizio armato, non preventivamente autorizzate né denunciate al competente Ufficio, senza un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza la direzione di tecnico parimenti abilitato:

Muro in cemento armato con sovrastante recinzione metallica e due pilastri in cemento armato; muro perpendicolare al muro in cemento armato posto in corrispondenza del gradone; fioriera posta in adiacenza al muro in cemento armato.

In Colleciovino in data antecedente e prossima il 1°/02/2021 (data della segnalazione)

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- **Pubblico Ministero**, in persona del **dott. R. Santoro**;

- **Avv. E. D. F.**, per gli imputati.

Le parti hanno concluso come da verbale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 24 dicembre 2021, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio D. C. G., D. L. M. e S. D. per rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Il processo si è articolato nelle seguenti udienze:

- Udienza del 7 novembre 2022 nella quale, vista la mancata comparizione degli imputati, il Giudice ha rinviato il processo a successiva udienza per consentire la regolarizzazione della notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato S. D. e per verificare la correttezza della notifica del decreto di citazione nei confronti degli imputati D. C. G. e D. L. M. mediante produzioni documentali del P.M..

- Udienza dell' 8 maggio 2023 nella quale, dichiarata l'assenza di S. D. e verificata la non correttezza della notifica del decreto di citazione nei confronti di D. C. G. e D. L. M., il Giudice ha disposto la separazione della posizione di D. C. G. e D. L. M., dichiarando nei loro riguardi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio con restituzione degli atti al P.M.; mentre, con riferimento alla posizione di S. D., ha dichiarato l'apertura del dibattimento con ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

- Udienza dell' 11 dicembre 2023 nella quale si è proceduto all'escussione dei testi del P.M., D. L. C. e Mar. I. M. (in servizio presso i CC di Colleciovino); all'esito, il P.M. e la difesa hanno prodotto documentazione.

- Udienza dell' 8 luglio 2024 nella quale preliminarmente, attesa la diversa composizione dell'organo giudicante, si è proceduto al rinnovo delle formalità di apertura del dibattimento e di ammissione delle richieste istruttorie; quindi, il Giudice ha confermato tutti i provvedimenti assunti nella diversa composizione e, con il consenso delle parti, si è data lettura a tutta l'attività istruttoria già svolta; di seguito, il Giudice ha disposto la riunione al presente procedimento di quello n. 147/2024 R.G. Trib. - 1661/2021 R.G.N.R. (afferente alle posizioni di D. C. G. e D. L. M., imputate dei medesimi reati e nei cui confronti era stata nuovamente esercitata l'azione penale stante la regressione del procedimento per irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) e si è proseguito con l'escussione del teste del P.M., D. L. D..

- Udienza del 9 dicembre 2024 nella quale le parti hanno concordemente rinunciato all'escussione del teste della difesa, G. R. (poiché non in grado di riferire alcunchè di rilevante ai fini del processo), sostituendolo con il teste D. L. G., che la difesa si è impegnata a citare per la successiva udienza.

- Udiienza del 7 aprile 2025 nella quale le parti hanno concordemente rinunciato all'escussione del teste della difesa, D. L. G.; all'esito, la difesa ha prodotto documentazione come da indice.
- Udiienza del 15 settembre 2025 nella quale il Giudice ha rappresentato alle parti l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione; all'esito, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, dando poi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che in questa sede non possa che pronunciarsi sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Infatti, in relazione alle ipotesi di reato ex artt. 110 c.p. e 44, co. 1, lett. c), 64 co. 2 e 3, 65 co. 1, 71 co. 1, 93, co. 1, 94, co. 1, e 95 D.P.R. n. 380/2001, contestate a D. C. G., D. L. M. e S. D., va osservato che il termine ordinario di prescrizione è pari a quattro anni (trattandosi di fattispecie contravvenzionali), mentre quello massimo, tenuto conto delle interruzioni, è pari a cinque anni.

Nel corso del processo non si sono verificate cause di sospensione del decorso del termine di prescrizione, mentre va tenuto conto delle interruzioni ex art. 160 c.p..

Orbene, deve osservarsi come la Suprema Corte, in materia di reati edilizi, affermando la natura permanente di tali reati, ha precisato che la loro "consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria" (cfr. SS.UU. 17178/02) e che "la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio" (cfr. Cass. 38136/01).

Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria come i lavori di realizzazione delle opere per cui si procede siano stati eseguiti ed ultimati nel periodo luglio - agosto 2020 (cfr. ordinanza n. (...) di rimozione e demolizione emessa dal Comune di Collecervino in data (...) 2021, nonché deposizioni del teste Mar. I. M., che ha fatto riferimento allo stato dei luoghi desumibile dalle immagini satellitari, e del teste D. L. C., proprietario dell'area confinante).

Per le ragioni esposte, i reati ascritti agli imputati si sono prescritti, al più tardi, il 1 agosto 2025, atteso che le condotte risalgono al periodo luglio - agosto 2020 e che, in ossequio al principio del favor rei, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (ossia a partire dal 1 agosto 2020, tenuto conto dell'assoluta incertezza in ordine alla precisa data di ultimazione dei lavori nel mese di agosto).

Va, altresì, rilevata l'assenza nel caso di specie di elementi che con evidenza consentano una pronuncia di assoluzione con le formule previste dal 2° comma dell'art. 129 c.p.p..

Invero, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (così, tra le tante,

Cass., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Imputato: Tettamanti , Ud. (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244274 – 01).

Per tali motivi, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di D. C. G., D. L. M. e S. D. per i reati loro ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visto l'articolo 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di D. C. G., D. L. M. e S. D. in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 15.09.2025